



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante *“Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”* e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ed in particolare l'articolo 13-*quaterdecies*, il quale, al comma 1, al fine di far fronte alla crisi economica degli enti del Terzo settore, determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, istituisce nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore, con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2021, per interventi in favore delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome, di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe;

VISTO il comma 2 dell'articolo 13-*quaterdecies* del decreto-legge n. 137 del 2020, che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la fissazione dei criteri di ripartizione delle risorse del fondo indicato al capoverso precedente tra le Regioni e le Province autonome, anche al fine di assicurare l'omogenea applicazione della misura su tutto il territorio nazionale;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”*;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2020, concernente la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023 e, in particolare, la Tabella 4 Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Centro di responsabilità n. 10 “Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese” – Missione 24 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” – Programma 2 “Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni” – Azione 2 “Sviluppo, promozione, monitoraggio e controllo delle organizzazioni di terzo settore”, con cui è stata attribuita al capitolo di nuova istituzione n. 5240 “Fondo straordinario per il sostegno degli Enti del terzo settore” una disponibilità, in termini di competenza e di cassa, di 70 milioni di euro per il 2021”;





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante *“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, ed in particolare l'articolo 14, comma 1, che incrementa il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore, di cui all'articolo 13-*quaterdecies* del decreto-legge n. 137 del 2020, di 100 milioni di euro per l'anno 2021;

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante *“Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ed in particolare l'articolo 1-*quater* che incrementa la dotazione del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore, di cui all'articolo 13-*quaterdecies* del decreto-legge n. 137 del 2020, di 60 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 20 milioni di euro destinati al riconoscimento di un contributo a fondo perduto in favore degli enti non commerciali di cui al titolo II, capo III, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, degli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, titolari di partita IVA, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, in regime diurno, semi-residenziale e residenziale, in favore di anziani non autosufficienti o disabili, ancorché svolte da enti pubblici ai sensi dell'articolo 74, comma 2, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;

RILEVATA l'opportunità di fissare con separato provvedimento i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie, pari a 20 milioni di euro, aventi uno specifico vincolo di destinazione in forza dell'articolo 1-*quater* del decreto-legge n. 73 del 2021, in ragione dell'eterogeneità delle categorie degli enti beneficiari, riconducibili solo in misura limitata agli enti del Terzo settore;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancita nella seduta del 7 ottobre 2021

DECRETA

Articolo 1 (Oggetto)

1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 13-*quaterdecies* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, stabilisce i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore.
2. Con separato decreto saranno disciplinati i criteri di ripartizione dell'importo di 20 milioni di euro destinato, ai sensi dell'articolo 1-*quater* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, agli enti non commerciali di cui al titolo II, capo III,





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, degli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, titolari di partita IVA, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, in regime diurno, semi-residenziale e residenziale, in favore di anziani non autosufficienti o disabili, ancorché svolte da enti pubblici ai sensi dell'articolo 74, comma 2, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

Articolo 2
(Soggetti beneficiari)

1. Possono accedere alle risorse del fondo le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle Province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte nella relativa anagrafe.
2. Ai fini dell'ammissione al contributo, l'iscrizione nei registri indicati al comma 1 deve risultare alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 2, ed essere stata conseguita in una data anteriore al 25 dicembre 2020.

Articolo 3
(Utilizzo del fondo)

1. Il fondo di cui all'articolo 1 è destinato all'erogazione di contributi a favore dei soggetti di cui all'articolo 2 che abbiano cessato o ridotto nel corso del 2020 l'esercizio delle proprie attività statutarie di interesse generale in conseguenza delle misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ove riferite ai codici ATECO di cui all'allegato 1 del presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. L'erogazione del contributo avviene previa presentazione di istanza da parte dei soggetti di cui all'articolo 2.
3. I soggetti iscritti nel registro nazionale delle associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 7 della legge n. 383 del 2000 presentano le istanze anche in nome e per conto delle proprie articolazioni territoriali e dei circoli affiliati iscritti al medesimo registro.
4. Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma elettronica disponibile all'indirizzo servizi.lavoro.gov.it, entro il termine perentorio e con le modalità indicati con apposito provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da pubblicarsi sul sito istituzionale www.lavoro.gov.it, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

5. Il contributo erogato attraverso il fondo di cui al presente decreto non è cumulabile con le misure previste dagli articoli 1 e 3 del decreto-legge n. 137 del 2020.

Articolo 4
(Riparto delle risorse)

1. Al fine di assicurare l'omogenea applicazione della misura su tutto il territorio nazionale, il contributo assegnato a ciascun ente sarà determinato sulla base della seguente formula: totale delle risorse disponibili/numero di domande ammesse. Agli enti che hanno dichiarato un ammontare complessivo delle entrate, comunque denominate, risultante dall'ultimo bilancio consuntivo approvato dai competenti organi statutari superiore a centomila euro, la misura del contributo assegnato è incrementata del trenta per cento. In ogni caso, il contributo massimo assegnabile a ciascun ente non potrà superare l'importo di cinquemila euro.

2. A seguito dell'individuazione dei soggetti beneficiari e della quantificazione dell'importo spettante a ciascuno di essi ai sensi del comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede alla ripartizione delle risorse finanziarie, riservando a sé la quota parte delle stesse necessaria all'erogazione del contributo a favore delle associazioni di promozione sociale a carattere nazionale, nonché delle loro articolazioni territoriali e dei circoli affiliati, iscritte nel registro nazionale. Il contributo spettante alle articolazioni territoriali e ai circoli affiliati è erogato per il tramite delle relative associazioni nazionali. Il medesimo Ministero provvede alla ripartizione ed al trasferimento delle restanti risorse alle Regioni e alle Province autonome, ai fini dell'erogazione del contributo alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato iscritte nei rispettivi registri regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano, nonché agli enti iscritti all'anagrafe delle ONLUS, aventi la propria sede legale nel territorio di ciascuna Regione o Provincia autonoma.

Articolo 5
(Controlli)

1. Prima dell'erogazione del contributo, le amministrazioni procedenti effettuano presso i propri registri i controlli sul possesso da parte dei richiedenti del requisito soggettivo di cui all'articolo 2. La verifica dell'iscrizione delle ONLUS nella relativa Anagrafe è svolta dall'Agenzia delle entrate su richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo modalità e specifiche concordate con lo stesso Ministero. Saranno considerate inammissibili e quindi escluse dalla ripartizione del contributo le domande presentate da soggetti diversi da quelli legittimati, così come individuati al medesimo articolo 2.

2. Successivamente all'erogazione del contributo, le amministrazioni erogatrici delle risorse di cui all'articolo 4 effettuano controlli a campione nella misura minima del 5% dei soggetti beneficiari. Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, le medesime amministrazioni procederanno alle attività di recupero delle somme indebitamente





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

percepite, maggiorate degli interessi legali ai sensi dell'articolo 2033 del codice civile. Le somme dovute a titolo di restituzione del contributo erogato non spettante, oltre agli interessi, sono versate dall'ente percettore all'entrata del bilancio dello Stato.

Al presente decreto sarà data pubblicità nelle forme previste dall'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.lavoro.gov.it.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei Conti e all'Ufficio Centrale del Bilancio per i controlli di rispettiva competenza.

Roma, data di apposizione dell'ultima firma digitale

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Andrea Orlando

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Daniele Franco





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Allegato 1

CODICI ATECO

55.20.20	Ostelli della gioventù
55.20.30	Rifugi di montagna
55.20.40	Colonie marine e montane
55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
55.30.00	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.30.00	Bar e altri esercizi simili senza cucina
59.13.00	Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.14.00	Attività di proiezione cinematografica
79.11.00	Agenzie di viaggio
79.90.11	Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
79.90.19	Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
79.90.20	Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
82.30.00	Organizzazione di convegni e fiere
85.10.00	Istruzione prescolastica, scuole dell'infanzia scuole dell'infanzia collegate a quelle primarie
85.20.00	Istruzione primaria: scuole elementari
85.31.10	Istruzione secondaria di primo grado: scuole medie
85.31.20	Istruzione secondaria di secondo grado di formazione generale: licei
85.41.00	Istruzione e formazione tecnica superiore (IFFS)
85.42.00	Istruzione universitaria e post-universitaria; accademie e conservatori





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

85.51.00	Corsi sportivi e ricreativi
85.52.01	Corsi di danza
85.52.09	Altra formazione culturale
85.59.10	Università popolare
85.60.01	Consulenza scolastica e servizi di orientamento scolastico
85.60.09	Altre attività di supporto all'istruzione
88.10.00	Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili
88.91.00	Servizi di asili nido; assistenza diurna per minori disabili
88.99.00	Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca
90.01.01	Attività nel campo della recitazione
90.01.09	Altre rappresentazioni artistiche
90.02.09	Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
90.03.09	Altre creazioni artistiche e letterarie
90.04.00	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
91.01.00	Attività di biblioteche ed archivi
91.02.00	Attività di musei
91.03.00	Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
91.04.00	Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
93.19.10	Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
93.21.00	Parchi di divertimento e parchi tematici
93.29.30	Sale giochi e biliardi
93.29.90	Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
94.99.10	Attività di organizzazioni per la tutela degli interessi e dei diritti dei cittadini
94.99.20	Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

94.99.40	Attività di organizzazioni per la cooperazione e la solidarietà internazionale
94.99.50	Attività di organizzazioni per la filantropia
94.99.60	Attività di organizzazioni per la promozione e la difesa degli animali e dell'ambiente
94.99.90	Attività di altre organizzazioni associative nca
96.09.05	Organizzazione di feste e cerimonie